



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 180
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 211/A della F.I.G.C., inerente l'emanazione dell'art. 11 quinquies, delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno emanare l'art.11 quinquies delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare l'art. 11 quinquies delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 11 quinquies Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.
2. La Commissione è composta da:
 - un componente designato dal Presidente federale, con funzioni di Presidente, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
 - un componente designato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A;
 - un componente designato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B;
 - un componente designato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - un componente designato dalla Lega Nazionale Dilettanti;
 - due componenti designati dall'A.DI.SE..
3. I componenti sono nominati dal Consiglio Federale. Al suo interno, la Commissione nomina il Vice-Presidente.
4. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
5. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, definisce i corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali amministrative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, individuandone i programmi e le modalità di svolgimento.
6. La Commissione, con l'ausilio dell'ufficio federale all'uopo preposto, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro sanzioni dei dirigenti e dei collaboratori sportivi, da attuarsi mediante specifico regolamento.